



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 2189

del 07/07/2015

Proponente: Caccia e pesca

Classificazione: 12-03-06 2015/1

Oggetto: OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA "ALTO SENIO 3" SITA NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PROPOSTA DI ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 10 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che:

8 I Piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono.

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2009/2013, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 21 Luglio 2009 e prorogato fino all'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio con delibera del Consiglio Provinciale n. 77 del 26 novembre 2013

VISTO l'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modificazioni, che stabilisce che stabilisce che:

" 1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale;

4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può

destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

VISTO il provvedimento del dirigente del settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale 10 marzo 2014, n. 810 relativo a. "Accertamento del patrimonio forestale regionale in Provincia di Ravenna e sua fruizione faunistico-venatoria";

VISTA la delibera della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 118 relativa a: "L.R. 8/94 Art. 25. Utilizzazione a fini faunistico-venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella Provincia di Ravenna", con la quale è stato deliberato:

...

2. di approvare la proposta di utilizzo del patrimonio forestale regionale ricadente nella Provincia di Ravenna di cui alla determinazione del Dirigente del settore provinciale Politiche Agricole n. 810 del 10 marzo 2014;

3. di approvare altresì

- l'elenco delle particelle del patrimonio forestale regionale relativo alla provincia di Ravenna per l'utilizzazione a fini venatori, riportate nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

....;

4. Dare atto che la Provincia di Ravenna dovrà provvedere all'istituzione delle "Oasi di Protezione della Fauna", di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/94, individuate nella proposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, parte dispositiva

6. di dare atto infine:

- che la Provincia di Ravenna dovrà provvedere alla necessaria tabellazione ed a ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente;

- che l'Osservatorio Faunistico-Venatorio di cui all'art. 2 commi 4 e 5 della legge regionale n. 8/94 effettuerà una ricognizione sullo stato di attuazione degli istituti di protezione di cui al precedente punto 4, nonché sul rispetto della percentuale di superficie Agro-Silvo-Pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, con la quale
si propone

di istituire, secondo le esigenze di attuazione del Piano Faunistico Provinciale nonché del dispositivo di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 118/2015, l'Oasi di protezione denominata "Alto Senio 1" sita nel comune di Casola Valsenio;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREVIA attività istruttoria, svolta da dipendente del Settore Politiche Agricole e sviluppo Rurale a ciò deputato, secondo quanto stabilito nel PEG, finalizzata all'acquisizione, verifica e conservazione della documentazione necessaria ai sensi di legge oltre che alla predisposizione dei relativi e conseguenti atti";

PROPONE

L'ISTITUZIONE dell'Oasi di protezione della fauna selvatica "Alto Senio 3" sita nel Comune di Casola Valsenio;

FINALITA' di protezione: l'Oasi è destinata alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

LA DETERMINAZIONE del perimetro e dell'estensione dell'Oasi di protezione predetta, di complessive Ha 61,21 come descritti e indicati nella planimetria *ALLEGATO A)* che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DURATA del vincolo: dalla data del presente provvedimento fino a nuove disposizioni;

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

AVVERSO il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento annulla l'effetto di ogni atto precedente in riferimento alla presente Oasi.

DI DARE ATTO che l'attività in oggetto citata è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 414201, Pianificazione e programmazione in materia faunistica, ittica e venatoria, classificazione obiettivo: Mantenimento, Azione 1;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
VENTURI ANTONIO
con firma digitale

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ del Settore/Servizio _____ della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. _____ del _____, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. _____ in qualità di Dirigente del settore POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE, comprensiva di n. _____ allegati, rispettivamente sub ____, ____, __ e ____, che consta di n. _____ pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ravenna, __/__/____,

TIMBRO

Firma _____



Oasi di Protezione Alto Senio 3 - ha 61,21

Confine di Bologna, rio Cestina, confine Demanio Forestale

scala 1:10.000

0 250 500 Meters